

COMUNE DI PADOVA

## **Gruppo di Lavoro intersettoriale “Interventi relativi alla ZTL”**

---

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità – Servizio Mobilità e Traffico  
Settore Servizi Informatici e Telematici  
Settore Polizia Locale

Coordinamento: Alessandra Rossi

Supervisione: Alberto Corò

### **Progetto nuovo sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato nel centro storico**

**PROGETTO**  
CUP H90E19000000004

- 1 Relazione tecnico-economica
- 2 Schema di contratto**
- 3 Capitolato Speciale Prestazionale
- 4 Elenco Prezzi Unitari
- 5 Computo metrico estimativo
- 6 Elaborati grafici
- 7 DUVRI

Progettisti:

Alessandra Agosti  
Andrea Boscarollo  
Luca Coin  
Marco Daniele  
Alessandra Rossi  
Claudio Rossi

R.U.P.: Ing. Alessandra Rossi

**REPUBBLICA ITALIANA**

Rep. n. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA**

**OGGETTO: Nuovo sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato**

**nel centro storico. CUP: \_\_\_\_\_ CIG: \_\_\_\_\_**

**SCHEMA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza comunale di Padova **oppure** presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Padova **oppure** \_\_\_\_\_ Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, residente a \_\_\_\_ in Via/Piazza

\_\_\_ n. \_\_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di \_\_\_ dell'impresa \_\_\_, (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante \_\_\_\_\_ in data \_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ Notaio dott. \_\_\_ in \_\_\_\_\_, allegata al presente atto) con sede a \_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_ n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al numero \_\_\_ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: \_\_\_), in appresso denominata Appaltatore.

**oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)**

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di \_\_\_ della \_\_\_, con sede a \_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_ n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al numero \_\_\_, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (**orizzontale, verticale o mista**) con la \_\_\_\_\_ (mandante), avente sede a \_\_\_, in Via/Piazza \_\_\_ n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al numero \_\_\_, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data \_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data \_\_\_ rep. \_\_\_ racc. \_\_\_ Notaio dott. \_\_\_ in \_\_\_, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: \_\_\_; c.f. della mandante: \_\_\_).

**oppure in alternativa**

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto

pubblico/scrittura privata autenticata in data \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_  
Notaio dott. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in atti, ai sensi dell'art. 48 del  
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, quindi, in nome e per conto della mandataria e  
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della  
mandataria: \_\_; c.f. della mandante: \_\_).

**oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)**

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale  
rappresentante del Consorzio \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_ in  
Via/Piazza \_\_\_\_ n. \_\_, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera  
di Commercio di \_\_\_\_ al numero \_\_, come da atto costitutivo in data  
\_\_\_\_\_ rep. \_\_ racc. \_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in atti, ai sensi  
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.(c.f. del consorzio: \_\_).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono  
di redigere il presente atto:

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e  
determinazione del dirigente del Settore ..... n. \_\_ in data \_\_, esecutiva, è  
stato approvato il progetto relativo al nuovo sistema di controllo della Zona  
a Traffico Limitato nel centro storico predisposto dal gruppo di lavoro  
intersettoriale "interventi relativi alla ZTL" del Comune di Padova, per un  
importo di € 603.450,00 di cui € \_18.103,50\_ per oneri della sicurezza,  
I.V.A. esclusa, oltre a spese di manutenzione per i 5 anni successivi al  
primo gratuito per un importo di € 406.725,00 di cui € \_12.201,75\_ per oneri

della sicurezza, I.V.A. esclusa ;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_), è stata affidata la fornitura con posa in opera all'Appaltatore, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (pari al ribasso del \_\_\_\_%) ( oltre a oneri della sicurezza di € \_\_\_\_\_ ) e IVA e spese di manutenzione per i 5 anni successivi al primo gratuito per l'importo annuo a varco di € \_\_\_\_\_ per complessivi € \_\_\_\_\_ (pari al ribasso del \_\_\_\_%) oltre oneri per la sicurezza di € \_\_\_\_\_ e IVA \_\_\_\_\_, (cfr. determinazione di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ e determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che dichiara efficace l'aggiudicazione);

**EVENTUALE:** Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria \_\_\_\_\_

#### **SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO**

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs.

50/2016 e s.m.i.);

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

**- oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto.**

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

**OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).**

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

**- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l.,**

**società consortili per azioni e a r.l.)** che l'Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

**- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.**

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati **(elenco indicativo, da adattare o integrare a seconda delle circostanze):**

- le polizze di garanzie;
- il capitolato speciale prestazionale (d'ora in poi c.s.a);
- gli elaborati grafici
- la relazione tecnico - economica
- l'elenco prezzi unitari
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

**EVENTUALE** – il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal

coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

**oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 90, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)**

- i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

**- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione della fornitura con posa in opera.**

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore la fornitura con posa in opera di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € \_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza, oltre a IVA, oltre a spese di manutenzione per i 5 anni successivi al primo gratuito pari a varco €/anno \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza oltre a IVA per complessivi € \_\_\_\_\_ oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

La prestazione sarà contabilizzata in parte a corpo e in parte a misura.

**- ARTICOLO 3 – Durata della fornitura con posa in opera- opzione di**



**proroga - penali.**

La fornitura con posa ha la durata di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data del verbale di inizio della fornitura stessa. La manutenzione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di conformità finale del sistema.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare la fornitura e/o la manutenzione, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 3 lett. b) del Codice, di affidare all'aggiudicatario consegne complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, consistenti nella realizzazione di nuovi varchi di controllo della Zona a Traffico Limitato con relativa manutenzione post garanzia per una durata pari a quella del contratto principale.

La penale di ritardo per l'ultimazione della fornitura con posa è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a. per l'ultimazione delle singole parti nelle quali è prevista l'esecuzione dell'appalto è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare dei rispettivi importi delle singole parti per le quali si è verificato il ritardo, per ogni giorno di ritardo.

Nel tale comma si intende ricompresa anche l'assistenza e manutenzione post garanzia.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione della fornitura e della manutenzione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

**- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.**

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore

uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per l'esecuzione della prestazione (art. 50 D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.);

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

**- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.**

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per la prestazione eseguita e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora

l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se la prestazione è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se la prestazione fosse già ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

**(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)**

**In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.**

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione della fornitura e /o della manutenzione,

l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

**(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)**

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito della prestazione eseguita, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

**- ARTICOLO 6 – Subappalto.**

**(EVENTUALE, nel caso l'Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)**

La percentuale subappaltabile della fornitura con posa in opera e della manutenzione è pari al 40% dell'importo complessivo di contratto (art. 105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione

appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

**- ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.**

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

**- ARTICOLO 8 - Pagamenti.**

Il pagamento dei corrispettivi per la parte relativa alla fornitura con posa avverrà su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dell'Appaltatore raggiunga la percentuale del 30% dell'importo contrattuale ( fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo), il pagamento dei corrispettivi per la parte relativa alla manutenzione avverrà su presentazione di fattura con cadenza annuale (fino alla concorrenza del corrispettivo), il saldo in entrambi i casi successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (verifica di conformità). Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale



venivano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

#### **EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO**

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

#### **- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.**

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito della prestazione, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

#### **- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

\_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_/la Società  
Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti  
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione  
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di  
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte  
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria  
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale  
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle  
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,  
istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente  
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG  
(codice unico di gara) è \_\_\_\_\_ e il CUP (codice unico di progetto) è  
\_\_\_\_\_.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è I0CG8D.

**- ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi.**

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

**- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.**

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

**- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.**

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) dell'importo di € \_\_\_\_\_ mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 di conversione del D.L. 26/10/2019 n. 124 consentito per importi fino a € 3.000,00 fino al 30/06/2020, per im-

porti fino a € 2.000,00 dal 01/07/2020 al 31/12/2021 e dal 01/01/20200 fino a € 1.000,00) presso la Tesoreria comunale \_\_\_\_\_

(oppure) con bonifico bancario \_\_\_\_\_

(oppure) con assegno circolare \_\_\_\_\_

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale \_\_\_\_\_

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. \_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. \_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. \_\_\_\_\_ rilasciata dall'intermediario finanziario \_\_\_\_\_, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

**- ARTICOLO 14 - Garanzia di cui all'articolo 13 – Foro competente.**

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

**- ARTICOLO 15 – Altri obblighi assicurativi.**

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità

civile verso terzi n. \_\_\_\_ della Società di Assicurazioni \_\_\_\_\_, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione, con un massimale complessivo di polizza pari a € \_3.000.000,00\_ nonché con un massimale per sinistro di € \_1.000.000,00\_. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

**(Oppure)**

L'Appaltatore s'impegna a trasmettere all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_ della Società di Assicurazioni \_\_\_\_\_, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione, con un massimale complessivo di polizza pari a € \_3.000.000,00\_ nonché con un massimale per sinistro di € \_1.000.000,00\_. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

**(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)**

**ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.**

Ai sensi del c. 4 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione della prestazione, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

**ARTICOLO 17 - Clausola risolutiva.**

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip.

**- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre 2015.**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta

nella realizzazione della fornitura a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..



Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

**- ARTICOLO 19 - Controversie.**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dell'intervento, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire la fornitura e la manutenzione. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

**- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.**

**EVENTUALE** qualora l'Impresa sia una ONLUS:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto deve

considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. **FINE EVENTUALE**

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

**- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.**

**Titolare del trattamento.**

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: [risorseumane@comune.padova.it](mailto:risorseumane@comune.padova.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.comune.padova.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it)

**Responsabile della protezione dei dati.**

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it); pec: [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it).

**Finalità e base giuridica del trattamento.**

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

**Eventuali destinatari.**

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

**Periodo di conservazione dei dati.**

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

**Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.**

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del

contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

**Diritti dell'interessato.**

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. \_\_\_\_\_ facciate scritte per intero e quanto di questa \_\_\_\_\_ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.